


36052-19



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE



12019 -

ta
to

M
P
D

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento in data 31/10/2018 il Magistrato di Sorveglianza di Sassari rigettava la richiesta di permesso-premio avanzata da Podda Fabio, a causa della mancata conclusione dell'osservazione della personalità.

Il detenuto proponeva reclamo, osservando di avere espiato metà della pena irrogata, di avere tenuto condotta corretta e di avere anche richiesto un accertamento di inesigibilità della collaborazione con la giustizia (che non era stata valutata per la ritenuta non concedibilità del permesso-premio).

Con ordinanza in data 10/01/2019 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo: rilevava il Tribunale di Sorveglianza che la mancanza di dati sulla personalità rendeva arduo esprimersi su di un permesso-premio e che comunque il beneficio non era concedibile poiché il detenuto era ristretto anche per un titolo cautelare che rendeva impossibile la fruizione di un permesso, con la conseguente inammissibilità della richiesta di accertamento di collaborazione inesigibile, la quale deve essere finalizzata alla concreta fruizione di un permesso.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore Avv. Fernando Vignes.

2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. e), cod.proc.pen., mancanza di motivazione: sostiene che era stato incongruo il mancato esame della richiesta di permesso-premio poiché il ritardo dell'Amministrazione nell'attività di osservazione non può refluire in danno del detenuto e poiché comunque era possibile rilevare la condotta del ricorrente, il suo comportamento in carcere (considerato anche il congruo periodo di tempo trascorso in detenzione) e la concessione della liberazione anticipata.

2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. b), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge: lamenta che uno stato cautelare non è di per sé preclusivo della valutazione di merito e della concessione di un beneficio, salva la concreta possibilità di fruirne solo in seguito.

2.3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. c), cod.proc.pen., inosservanza di norme: lamenta che non vi era stata decisione circa la richiesta di accertamento della inesigibilità della collaborazione.

3. Il P.G. chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

I primi due motivi di ricorso consentono una trattazione unitaria.

Con le doglianze espresse in quei motivi il ricorrente lamenta, da un lato, il rilievo conferito al mancato completamento dell'osservazione della personalità da parte dell'Amministrazione Penitenziaria e sostiene, d'altro lato, l'irrilevanza dell'attuale stato detentivo cautelare che si affianca a quello espiativo.

2. Il primo rilievo ha un suo fondamento, ma l'infondatezza del secondo rilievo refluisce in termini negativi sul ricorso.

In effetti, non è ipotesi inusuale che la documentazione penitenziaria a disposizione del Giudice riporti un'osservazione scientifica della personalità ancora in corso; pertanto, in casi simili, può aversi un programma di trattamento non ancora compiutamente elaborato, per cui può difettare una sintesi esauriente circa la condotta del detenuto, la sua partecipazione all'opera di rieducazione e l'eventuale elisione della sua pericolosità sociale.

Ma queste circostanze vanno comunque rapportate ai requisiti richiesti dall'art. 30 ter Ord.Pen., e cioè l'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto nonché l'assenza nel beneficiario della pericolosità sociale

In ordine al primo requisito, il comma 8 del menzionato articolo precisa che *«la condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali»*.

In ordine al secondo requisito, non vi è motivo per discostarsi dall'usuale concetto di pericolosità sociale espresso dall'ordinamento: così, i parametri valutativi della formulazione di un giudizio proiettato nel futuro circa la probabilità che l'interessato possa commettere altri fatti-reato sono in concreto forniti dagli elementi indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 133 cod.pen., nell'ambito di una valutazione globale nella quale venga in rilievo anche la condotta del reo, antecedente e successiva al reato.

L'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza si era limitata ad affermare che difettavano troppi elementi per una valutazione della personalità del ricorrente: tuttavia in essa non vi è nessuna traccia di una valutazione circa il mero dato della condotta tenuta dal detenuto (in ordine alla quale l'Istituto di Pena – a prescindere dalla redazione di un programma di trattamento – è sempre in grado di riferire) o circa la gravità dei reati commessi, l'epoca di commissione degli stessi, le eventuali pendenze giudiziarie, l'evoluzione della sua personalità dopo il periodo di devianza, l'entità della pena espianda e della pena espiata.

3. Tuttavia, va anche osservato che, con il reclamo stesso, era stata devoluta al Tribunale di Sorveglianza la relativa impugnazione e quindi la decisione sull'istanza di concessione del permesso-premio.

Ed il Tribunale di Sorveglianza ha assunto una motivata decisione sull'istanza del beneficiario, legando il diniego dello stesso non soltanto ad una mancanza di adeguati dati informativi, ma anche (e soprattutto) alla contestuale sottoposizione del ricorrente ad un titolo di custodia cautelare carceraria contemporaneamente a quello definitivo di espiazione: la concreta impossibilità di fruire del permesso-premio rendeva inutile una compiuta valutazione, che si sarebbe rivelata come finalizzata ad un beneficio non fruibile.

Il ricorrente censura questa conclusione, sostenendo che uno stato cautelare non è di per sé preclusivo della valutazione di merito e della concessione di un beneficio, salva la concreta possibilità di fruirne solo in seguito.

Ma questa affermazione non è esatta.

Certamente esiste un consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale «*lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione non è di per sé preclusivo della valutazione nel merito e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell'ammissione a una misura alternativa alla detenzione, incidendo la detenzione solo sulla pratica possibilità di esecuzione della detta misura, che va postergata alla cessazione della misura custodiale*» (Sez. 1, n. 47017 del 30/10/2008, Rv. 242058; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014).

Tuttavia detto orientamento si riferisce alla concessione di una misura alternativa e non alla concessione di un qualsiasi beneficio penitenziario: in effetti, per come si evince dal disposto dell'art. 298 cod.proc.pen., è da ritenere possibile la contestuale esecuzione di una delle misure alternative alla detenzione di cui all'Ordinamento Penitenziario e di una misura cautelare personale, nei confronti cioè di un soggetto il quale versi nella duplice situazione giuridica di imputato e condannato. Dovere del giudice, in altri termini, è quello di verificare in concreto, avuto riguardo alla natura delle limitazioni connaturali alla misura alternativa ed alla misura cautelare, la effettiva compatibilità fra l'una e l'altra, nel rispetto (dalla legge ritenuto come preminente) della misura cautelare (Sez. 1, 14.04.1993 n. 877).

Nella fattispecie, va considerato che era stata applicata all'interessato la custodia cautelare in carcere, la quale rappresenta l'*extrema ratio* delle misure cautelari e risponde alle esigenze di assoluta cautela sociale, allorché lo stato di libertà dell'accusato può rappresentare un ostacolo al corretto evolversi del processo formativo della prova e della sua conservazione oppure può agevolare il pericolo di una fuga e quindi di una sottrazione alle conseguenze delle azioni commesse oppure può consentire la reiterazione nel delitto.

Tanto premesso, va in particolare poi rammentato che il permesso-premio – pur rientrando nel più vasto *genus* dei benefici penitenziari – non è assimilabile ad una misura alternativa.

In effetti, la natura differente del permesso-premio rispetto a quella delle misure alternative impone una differente conclusione. Sia sufficiente considerare che il

permesso-premio previsto dall'art. 30 ter Ord.Pen. ha una specifica funzione pedagogico-propulsiva, essendo il medesimo parte integrante del trattamento e rivestendo addirittura un ruolo di strumento cruciale, tale da consentire la progressione nella premialità (ed anche la regressione), in modo funzionale all'ulteriore avanzamento (Corte Costituzionale, sentenza n. 504 del 1995).

La lettura complessiva dell'art. 30 ter Ord.Pen. rende evidente il carattere plurifunzionale del permesso premio: è infatti innegabile la funzione premiale e ciò non tanto per il nome che contraddistingue il beneficio, quanto per la stretta subordinazione di quest'ultimo alla osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza nel beneficiario di pericolosità sociale. E tuttavia, il permesso può (e deve) essere concesso soltanto in relazione ad una particolare finalizzazione immediata, consistente nel consentire di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro: ciò conferisce al questo permesso una caratterizzazione ulteriore, non comune ad altre previsioni puramente premiali.

Così, la fruizione di un permesso premio rientra nelle previsioni del programma di trattamento, tanto che l'osservazione del detenuto si applica anche ai periodi nei quali egli fruisce di detto beneficio; il soggetto deve dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione anche nei periodi trascorsi fuori delle strutture carcerarie, tanto che il detenuto, anche in queste ipotesi, non perde il suo *status* ed è tenuto ad uniformarsi a criteri di condotta la cui violazione può essere punita sul piano disciplinare; del resto, la riprova è nel fatto che l'art. 30 ter Ord.Pen. qualifica il permesso-premio come parte integrante del trattamento e calcola il periodo di tempo del permesso premio come pena espiata (Sez. 1, 11.05.1990 n. 1055).

Ne consegue che la diversità ontologica della struttura e della natura del permesso-premio rende questo peculiare beneficio come finalisticamente volto ad una fruizione possibile e concreta, di immediata attuazione al fine di una valutazione ulteriore e più completa della personalità del condannato, anche in vista dei riflessi della temporanea reimmissione in ambiente libero rispetto alla restante espiazione carceraria.

Ulteriore conseguenza è la correttezza della decisione del Tribunale di Sorveglianza, che ha sottolineato la vacuità della valutazione richiesta in ragione di uno stato cautelare del ricorrente (trattavasi, si ribadisce, della custodia cautelare in carcere, ostativa a qualunque uscita dall'Istituto di Pena) che non avrebbe comunque consentito la fruizione del permesso-premio.

4. Il terzo motivo di ricorso è sostanzialmente assorbito, poiché quanto precede rende evidente che, in assenza della possibilità di fruizione del permesso-premio, correttamente è stata dichiarata inammissibile l'istanza di riconoscimento della collaborazione impossibile o inesigibile con la giustizia: decisione questa che non pregiudica altre future ed analoghe istanze del condannato. Si rammenti, infatti, che

la qualità di collaboratore a norma dell'art. 58 ter Ord.Pen. (o di collaborazione impossibile) non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa di preventivo riconoscimento di una condizione assimilabile ad uno *status*, ma deve essere accertata nell'ambito di un procedimento di merito attivato dalla richiesta di ottenimento di un beneficio in relazione al quale l'accertamento della condotta collaborativa costituisce presupposto per superare il divieto altrimenti posto dall'art. 4 bis della medesima legge (Sez. 1, n. 9301 del 05/02/2014, Rv. 259471).


Il ricorso deve dunque essere rigettato: al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 27 giugno 2019.

Il Consigliere estensore
(dott. Antonio Minchella)



Il Presidente
(dott. Adriano Iasillo)

